



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 242

Roma, 16 Dicembre 2013

Oggetto: Notiziario FLP – Legge Fornero pensione anticipata: chiarimenti sulle penalizzazioni.

Si pubblica Notiziario FLP n. 53Prot. n. 1816LP2013 del 10 Dicembre 2013, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61

flp@flp.it

tel. 06/42000358 – 06/42010899

fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email:

Segreteria Generale

Prot. n. 1816/FLP2013

Roma, 10 dicembre 2013

NOTIZIARIO N° 53

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Legge Fornero pensione anticipata: chiarimenti sulle penalizzazioni

Con Notiziario n. 49 del 5.11.2013 si informava sulla commutazione del Decreto Legge 101/2013 avvenuta il 30.10.2013 con Legge n.125/2013, che andava a riconoscere, per i dipendenti in pensione anticipata, i contributi per assenze per donazione di sangue e per congedo parentale D.L. 151/2001, ma non, per esempio, per i tre giorni mensili riconosciuti ai beneficiari della Legge 104/92.

Ebbene: considerati i numerosi quesiti pervenuti al Dipartimento, e la stampa che non contribuisce alla chiarezza..., e grazie anche al supporto di una recente circolare emessa dalla sede provinciale INPS-ex-INPDAP di Brescia che si allega, cerchiamo di essere più chiari per il personale che vuole essere collocato a riposo anticipatamente.

Come è noto, la legge 214/11 (legge Fornero) prevede, per le anzianità maturate antecedentemente al 1.1.2012, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo per l'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, percentuale elevata a 2 punti per ogni anno, quando l'anticipo sia superiore ai due anni rispetto ai 62 anni.

La legge 14/2012 dispone che queste penalizzazioni non trovano applicazione, per chi matura il previsto requisito di anzianità entro il 31.12.2017, se la predetta anzianità contributiva derivi **esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro**, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia.

La legge 125/2013, come dicevamo, ha inserito successivamente in questi periodi, i permessi per donare il sangue e i congedi parentali per maternità e paternità di cui al DL. 151/01.

Sappiamo che molti istituti periferici INPS stanno facendo quesiti a livello nazionale per avere chiarimenti e indicazioni operative.



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61

sito internet: www.flp.it Email:

flp@flp.it

tel. 06/42000358 – 06/42010899

fax. 06/42010628

Segreteria Generale

La FLP, ritiene utile elencare, in questa fase, e fino a prova contraria, quali istituti giuridici rientrano, oltre quelli già citati in precedenza, (*astensione per maternità, militare di leva, infortunio, malattia, donazione sangue, congedo parentale maternità e paternità, C.I.G. Ordinaria, eventualmente inserita nelle ricongiunzioni ex lege 29/79*) nella fattispecie **“prestazione effettiva di lavoro“** e cioè da non valutare in tema di penalizzazioni:

congedo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25 c. 2 d.lgs 151/01);

periodi derivanti da totalizzazioni estere.

Mentre non rientrano nella fattispecie **“prestazione effettiva di lavoro“** e quindi da valutare in tema di penalizzazioni i periodi per:

astensione facoltativa per maternità in costanza di rapporto di lavoro (art.35 d.lgs 151/01);

i permessi mensili ex lege 104/92 ;

i permessi per assistenza ad handicap ex d.lgs 151/01;

le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo ;

le maggiorazioni di servizio a qualsiasi titolo (invalidità ex lege 388/00, benefici amianto, vittime terrorismo, imbarco, lavori insalubri, frontiera,etc...);

i riscatti di laurea, di specializzazione, anche se presenti nelle ricongiunzioni ex lege 29/79;

i riscatti astensione facoltativa per maternità fuori del rapporto di lavoro (art. 35 d.lgs. 151/01);

la contribuzione volontaria;

gli scioperi;

i periodi di disoccupazione che non danno titolo alla C.I.G ordinaria, anche se presenti nelle ricongiunzioni ex lege 29/79.

Per altri casi, qui non evidenziati, saranno operate le penalizzazioni da parte dell'INPS - ex INPDAP.

Per non subire quindi dette penalizzazioni, il dipendente, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà, quindi, incrementare il servizio effettivo con un periodo **effettivo aggiuntivo** pari a quello considerato.

A risentirci, per ulteriori novità.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI FLP